

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

Art. 1

Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina del Consiglio Comunale dei ragazzi previsto dall'art. 13 bis dello statuto Comunale.

La finalità del Consiglio dei ragazzi è:

- a. l'educazione alla partecipazione democratica e il suo esercizio come strumento per il cambiamento della città;
- b. l'avviamento di ragazzi e ragazzo alle Istituzioni, al loro funzionamento, ai meccanismi della rappresentanza e della partecipazione democratica;
- c. l'analisi dei bisogni, delle necessità e l'espressione del punto di vista delle nuove generazioni sulla qualità della vita, l'assetto del territorio e della città;
- d. l'elaborazione di proposte e interventi che valorizzino il punto di vista di ragazze e ragazzi per la qualità della vita.

Art. 2

Nell'ambito del territorio comunale è stabilita l'elezione di un Sindaco-ragazzo/a, di un Consiglio Comunale dei ragazzi, nonché la nomina di una Giunta dei ragazzi.

Il Sindaco-ragazzo/a è eletto direttamente da tutti gli studenti iscritti alle Scuole Medie inferiori pubbliche e private e dagli alunni delle ultime due classi delle Scuole Elementari di Brindisi.

Art. 3

Il Sindaco e Consiglio Comunale dei ragazzi rimane in carica 2 anni. Il sindaco-ragazzo/a è rieleggibile una sola volta. Non sono eleggibili alla carica di Sindaco-ragazzo/a gli alunni della classe III della Scuola Media i quali potranno, comunque, esprimere il loro voto per il Sindaco da eleggere e candidarsi alla carica di Consigliere Comunale; in tale ultima circostanza, se eletti, decadranno al termine dell'anno scolastico, ove promossi.

Art. 4

Il Consiglio Comunale dei ragazzi è composto dal Sindaco e da 40 Consiglieri che potranno costituirsi in maggioranza e minoranza.

Art. 5

La Giunta è nominata dal Sindaco ragazzo/a che ne fa parte ed è composta da 6 assessori. Il Sindaco ragazzo/a può nominare alla carica di assessore anche chi, non facendo parte del Consiglio Comunale, è in possesso dei requisiti di eleggibilità alla carica di Consigliere. Qualora venga nominato Assessore un Consigliere, nel posto di quest'ultimo sarà integrato il primo dei non eletti, e successivi, della lista di appartenenza.

Art. 6

Le riunioni del Consiglio Comunale dei ragazzi sono pubbliche ed hanno luogo nell'aula Consiliare del Comune di Brindisi. Le riunioni della Giunta hanno luogo presso il Settore Uffici di Gabinetto. Al Sindaco ragazzo/a, agli assessori e a tutti i consiglieri è concesso l'uso del materiale e delle attrezzature comunali per lo svolgimento del loro mandato.

Art. 7

Le funzioni di Segretario del Consiglio Comunale e della Giunta dei ragazzi sono svolte da un dipendente del Settore Uffici di Gabinetto del Comune.

Art. 8

Ciascuna candidatura alla carica di Sindaco ragazzo/a è collegata ad una lista di candidati alla carica di Consiglieri Comunali comprendente un numero di candidati non superiore a 40 e non inferiore a 32. La lista deve essere riconoscibile dal simbolo e dal programma elettorale. Il simbolo deve essere originale, ideato e realizzato in assoluta libertà ed autonomia dai ragazzi.

Art. 9

La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati al Consiglio Comunale dei ragazzi e delle collegate candidature alla carica di Sindaco deve essere sottoscritta da almeno 20 ragazzi elettori, anche di scuole diverse. Ogni studente elettore può sottoscrivere una sola lista; la stessa sottoscrizione in più liste ne determinerà l'invalidazione. L'autentica delle firme può essere effettuata dai Dirigenti scolastici o da un loro delegato. Insieme alla lista dei candidati al Consiglio Comunale deve essere presentata la candidatura, con nome, cognome ed estremi di nascita, alla carica di Sindaco e il programma amministrativo da affiggere in copia presso le bacheche di tutte le scuole medie ed Elementari e presso l'Albo Pretorio del Comune.

Art. 10

Ogni lista deve rappresentare al suo interno le tre classi della scuola media e le due classi terminali della Scuola Elementare, con un minimo di partecipazione di 2 candidati per classe. Al fine di garantire il diritto a tutte le scuole, pubbliche e private, di essere rappresentate, la metà dei candidati di ogni lista deve appartenere a scuole diverse. In ogni lista devono essere rappresentati i due sessi.

Art. 11

La data di svolgimento delle Elezioni è fissata dal Sindaco di Brindisi di concerto con i Dirigenti Scolastici nell'arco temporale che va da gennaio a febbraio, salvo il caso del procedimento elettorale di primo insediamento. La data è resa nota con almeno 30 giorni di anticipo e la frequenza delle elezioni è biennale. La fissazione della data di svolgimento delle elezioni è immediatamente comunicata alle scuole perché provvedano agli adempimenti previsti.

Art. 12

La campagna elettorale ha inizio 10 giorni prima della data stabilita per le elezioni e termina il venerdì precedente il giorno del voto che è fissato al sabato.

Art. 13

Il diritto di voto potrà essere esercitato in ogni scuola media ed elementare, pubblica e privata, di Brindisi, dalle 09:00 alle ore 13:30 del giorno stabilito. Lo spoglio delle schede avrà inizio subito dopo la chiusura dei seggi e sarà aperto al pubblico.

Art. 14

Nella scheda è indicato, a fianco del contrassegno, il candidato alla carica di Sindaco.

Art. 15

Ciascun elettore ha diritto di votare per un candidato alla carica di Sindaco, segnando il relativo contrassegno. Può, altresì, esprimere un voto di preferenza per un candidato alla carica di Consigliere compreso nella lista collegata al candidato alla carica di Sindaco prescelto, scrivendone il cognome nell'apposita riga stampata sotto il medesimo contrassegno.

Art. 16

La commissione elettorale è composta: dal Capo di Gabinetto del Comune di Brindisi o da suo delegato in qualità di presidente, dai delegati designati dalle scuole partecipanti in qualità di membri e dal segretario verbalizzante designato dal Settore Uffici di Gabinetto del Comune.

Essa svolge i seguenti compiti:

- Adotta i formulari, i moduli e le schede da utilizzare per lo svolgimento delle elezioni;
- formalizza con proprio provvedimento la composizione dei seggi elettorali (due scrutatori, un segretario e un Presidente);
- verifica le firme di presentazione delle liste elettorali;
- provvede al conteggi dei voti, risultanti dai verbali provenienti da ogni seggio;
- decide su eventuali controversie sorte nel corso delle elezioni;
- trasmette i risultati elettorali al Sindaco del Comune di Brindisi per la proclamazione degli eletti e provvede alla loro pubblicazione all'albo pretorio;
- comunica l'esito delle votazioni ai Dirigenti scolastici delle scuole partecipanti.

Art. 17

È proclamato eletto Sindaco il candidato alla carica che ha ottenuto il 50% più uno dei voti.

Qualora nessun candidato Sindaco ottenga la suddetta percentuale, si procederà al ballottaggio fra i primi due candidati più suffragati o fra quelli che hanno ottenuto lo stesso numero di voti.

L'espressione di voto in occasione del ballottaggio fra i due o più candidati potrà essere esercitato da tutti gli elettori aventi diritto al primo turno. Le operazioni di voto, per il ballottaggio, si svolgeranno secondo le stesse modalità del 1° turno dopo due settimane dalla prima votazione, dalle ore 9,00 alle ore 13,30 e subito dopo lo spoglio delle schede votate.

Art. 18

A ciascuna lista di candidati alla carica di Consigliere si intendono attribuiti tanti voti quanti sono quelli conseguiti dal candidato alla carica di Sindaco ad essa collegata. Alla lista collegata al candidato alla carica di Sindaco più votato sono attribuiti n. 24 Consiglieri, alle altre liste, secondo un metodo proporzionale sono attribuiti 16 Consiglieri.

Art. 19

Nell'ambito di ogni lista i candidati sono proclamati eletti Consiglieri Comunali secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali, assicurando la presenza di almeno un candidato per ogni scuola partecipante al progetto. A parità di cifre, sono proclamati eletti i candidati più giovani di età. Il primo seggio spettante a ciascuna lista è attribuito al candidato alla carica di Sindaco non eletto collegato alla lista medesima.

Art. 20

Entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti, il Sindaco del Comune di Brindisi convoca la prima riunione del Consiglio Comunale dei ragazzi, dandone comunicazione scritta agli interessati, ai dirigenti scolastici delle scuole partecipanti e con apposita pubblicazione di manifesti.

Durante la prima seduta, il Sindaco del Comune di Brindisi dichiara ufficialmente la costituzione del Consiglio Comunale dei Ragazzi e consegna al Sindaco-ragazzo/a la fascia tricolore.

Art. 21

Rientrano nella competenza del Consiglio Comunale dei Ragazzi attribuzioni consultive e propositive nelle seguenti materie:

- Politica ambientale;
- Sport;
- Tempo libero, giochi e rapporti con l'associazionismo;

- Cultura e spettacolo;
- Pubblica istruzione;
- Assistenza ai giovani, agli anziani e ai soggetti appartenenti a categorie svantaggiate;
- rapporti con l'UNICEF.

Nel Bilancio di Previsione del Comune viene annualmente prevista una dotazione finanziaria per il funzionamento degli organi dei ragazzi.

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi, in occasione di sedute pubbliche, è validamente costituito con almeno la partecipazione della metà dei componenti. Le deliberazioni sono valide se adottate con i voti della maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 22

Il Consiglio Comunale realizza il proprio programma attraverso commissioni di lavoro appositamente stabilite in funzione delle attività previste. Le Commissioni si riuniscono secondo un calendario da esse stabilito.

Ciascuna Commissione ha un Presidente eletto al suo interno e le varie liste presenti in Consiglio Comunale sono rappresentate proporzionalmente all'interno delle Commissioni.

Il numero delle Commissioni e la loro sede (presso il Comune o presso le scuole partecipanti) sono stabiliti con apposito provvedimento del Consiglio Comunale dei ragazzi.

Art. 23

Il Consigliere-ragazzo/a ha funzioni propositive all'interno del Consiglio e delle Commissioni a cui eventualmente partecipa in qualità di membro. Ha diritto di parola ed esercita il diritto di voto nel corso delle adunanze consiliari in piena autonomia e libertà.

Il Consigliere-ragazzo/a è tenuto, nel corso dei Consigli e delle Commissioni, a mantenere un rapporto di correttezza ed educazione. Dopo tre richiami nel corso di un incontro gli verrà attribuita un'assenza ingiustificata e gli verrà tolto il diritto di parola.

Il Consigliere-ragazzo/a che è assente, senza giustificato motivo da almeno tre sedute consecutive del Consiglio Comunale o delle Commissioni viene rimosso dalla carica con provvedimento del Sindaco-ragazzo. Al suo posto subentra il candidato consigliere che segue nell'ordine di preferenza della lista di appartenenza.

Art. 24

Il Consiglio Comunale si riunisce almeno tre volte l'anno su richiesta del Sindaco o di almeno 8 Consiglieri. Il primo Consiglio Comunale si riunisce entro 30 giorni dalla proclamazione degli eletti.

Art. 25

Le deliberazioni-proposta di ordine specifico e di ordine generale vanno inviate al Sindaco-adulto che obbligatoriamente ne riferirà alla Giunta Comunale e, per quanto di rispettiva competenza, al Consiglio Comunale.

Art. 26

Il Sindaco-ragazzo/a è l'organo responsabile del Consiglio Comunale. Il Sindaco rappresenta il Consiglio Comunale, convoca e presiede la Giunta, nonché il Consiglio Comunale.

Art. 27

Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale dei ragazzi, il Sindaco-ragazzo/a provvede alla nomina dei rappresentanti presso eventuali organi esterni. Dette nomine devono essere effettuate dopo il primo Consiglio Comunale di insediamento.

Art. 28

La Giunta dei ragazzi è organo di collaborazione del Sindaco. Ha facoltà di proposta per il Consiglio Comunale dei ragazzi e di assessori possono partecipare, senza esercitare il diritto di voto, ai lavori delle commissioni consiliari.

Art. 29

In caso di dimissioni del Sindaco ragazzo o quando siano presentate le dimissioni di almeno 20 Consiglieri il Consiglio Comunale dei Ragazzi si scioglie. Entro 30 giorni dalla data di scioglimento si provvederà ad indire immediate nuove elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale dei Ragazzi.

Art. 30

Quanto non espressamente previsto nel presente regolamento verrà disciplinato con provvedimenti del Consiglio comunale dei ragazzi.